Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 10 aprile 1972** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 94 DEL 10 APRILE 1972:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Elenco formato dal Ministero della pubblica istruzione dei professori di ruolo che hanno titolo per prendere parte alle votazioni per l'elezione dei componenti dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963 (Gazzetta Ufficiale - Supplemento ordinario n. 209 del 6 agosto 1963).

(5904)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 94 DEL 10 APRILE 1972:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 17: **Società italiana per il gas, per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 23 marzo 1972. — **O.C.T.I.R. - Officine Costruzioni Tessili e Impianti Riunite, società per azioni, in Biella:** Obbligazioni sorteggiate il 27 marzo 1972. — **I.L.S.E.A. Industria Leganti Stradali e Affini, società per azioni, in Valmadrera:** Obbligazioni sorteggiate il 17 marzo 1972. — **Montecatini Edison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni Montecatini 5,50 % emissione 1962 VII estrazione, sorteggiate il 27 marzo 1972. — **C.I.S. - Credito Industriale Sardo - Ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni 5,50 % 1963-1978 sorteggiate il 15 marzo 1972. — **SAMMA Modellatori Meccanici Affini, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 marzo 1972 (Importo di L. 2.750.000). — **SAMMA Modellatori Meccanici Affini, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 marzo 1972 (Importo di L. 10.850.000). — **Calzaturificio di Varese, società per azioni, in Varese:** Obbligazioni 5,50 % emissione 1962, sorteggiate il 24 marzo 1972. — **Elli, Zerboni & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 marzo 1972. — **Italsider, società per azioni, in Genova:** Avviso di rettifica. — **S.A.V. - Società Autostrade Valdostane, società per azioni, in Aosta:** Errata-corrige. — **Autostrada dei fiori, società per azioni, in Savona:** Errata-corrige.

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 1° febbraio 1972 registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1972 registro n. 7 Difesa, foglio n. 343

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA DI BRONZO

PERUCCA Giacomo, nato il 13 aprile 1922 a Bene Vagienna (Cuneo). — Già distintosi per capacità e coraggio in numerose, rischiose azioni. Ferito nel corso di un violento scontro con una forte pattuglia avversaria mentre assicurava, col fuoco del suo fucile mitragliatore, lo sganciamento dei commilitoni, ripiegava solo al termine della riuscita operazione. Raggiunta la propria base esausto per il sangue perduto, rifiutava, intuendo ormai prossima la sua fine, i medicinali, a favore di altri compagni di lotta, immolando generosamente la vita per la libertà della Patria. — Boves Peveragno (Cuneo), 12 marzo 1945.

(5091)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1971, n. **1403.**

Disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonchè dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 35, lettera *d*), della legge 30 aprile 1969, n. 153, che delega il Governo ad emanare norme per disciplinare l'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti in genere ai servizi domestici e familiari, nonchè delle persone addette a servizi di riassetto e pulizia dei locali;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 35 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per le poste e telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

I lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, che prestano lavoro subordinato presso uno o più datori di lavoro, con retribuzione in danaro od in natura, sono soggetti, qualunque sia la durata delle prestazioni svolte:

a) alle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria disciplinate dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1115, e successive modifiche ed integrazioni;

b) alle norme sugli assegni familiari, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modifiche ed integrazioni;

c) all'assicurazione per la maternità delle lavoratrici disciplinata dal titolo II della legge sulla tutela delle lavoratrici madri;

d) all'assicurazione contro le malattie di cui alla legge 11 gennaio 1943, n. 138, nelle forme e nei limiti indicati nei successivi articoli 2 e 3;

e) all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro disciplinata dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, anche se le lavorazioni eseguite non rientrino fra quelle previste dall'art. 1 del citato testo unico.

Ai fini del presente decreto per lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari si intendono i collaboratori e le collaboratrici che svolgono, esclusivamente per il funzionamento della vita familiare, le mansioni indicate dalle leggi che disciplinano il rapporto di lavoro domestico.

L'esistenza di vincoli di parentela od affinità fra datore di lavoro e lavoratore non esclude l'obbligo assicurativo quando sia provato il rapporto di lavoro. L'onere della prova non è, tuttavia, richiesto, quando si tratti di persone che, pur in presenza di vincoli di coniugio, parentela od affinità, svolgono le seguenti mansioni:

1) assistenza degli invalidi di guerra civili e militari, invalidi per causa di servizio, invalidi del lavoro, fruenti dell'indennità di accompagnamento prevista dalle disposizioni che regolano la materia;

2) assistenza dei mutilati ed invalidi civili fruenti delle provvidenze di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, o che siano esclusi da dette provvidenze per motivi attinenti alle loro condizioni economiche e non al grado di menomazione;

3) assistenza dei ciechi civili fruenti del particolare trattamento di pensione previsto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 66, e successive modifiche ed integrazioni o che ne avrebbero diritto qualora non fossero titolari di un reddito superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni che disciplinano la materia;

4) prestazioni di opere nei confronti dei sacerdoti secolari di culto cattolico;

5) prestazioni di servizi diretti e personali nei confronti dei componenti le comunità religiose o militari di tipo familiare.

Resta fermo, per gli autisti, il disposto della legge 31 luglio 1956, n. 1003.

Art. 2.

Ai lavoratori indicati all'art. 1 sono dovute le seguenti prestazioni dell'assicurazione contro le malattie:

1) sanitarie generiche, domiciliari e ambulatoriali;
2) specialistiche ambulatoriali;
3) farmaceutiche;
4) ospedaliere;
5) ostetriche;
6) pediatriche;
7) integrative.

Le prestazioni di cui al precedente comma sono concesse nei limiti, secondo le norme e con le modalità stabilite per i lavoratori del settore commercio.

Al lavoratore avente diritto alle prestazioni di malattia viene rilasciato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie un documento assicurativo personale, da convalidarsi trimestralmente, in base al quale vengono corrisposte le prestazioni previste dal presente decreto.

Art. 3.

Le prestazioni della assicurazione contro le malattie sono estese ai familiari a carico dei lavoratori di cui all'art. 1.

Per la determinazione dei familiari si applicano, in conformità della disciplina vigente per i lavoratori assicurati presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie contenuta nell'art. 2 della legge 26 febbraio 1963, n. 329, le norme di cui al testo unico sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

L'indennità giornaliera di cui al primo comma dell'art. 15 della legge sulla tutela delle lavoratrici madri è corrisposta dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, secondo i criteri stabiliti per le lavoratrici del settore commercio, a condizione che nei confronti della lavoratrice interessata risultino versati o dovuti dal datore di lavoro, anche in settori diversi da quello domestico, 52 contributi settimanali nei 24 mesi che precedono l'inizio dell'astensione obbligatoria dal lavoro, ovvero 26 contributi settimanali nei 12 mesi che precedono l'inizio dell'astensione stessa.

Per la determinazione del numero dei contributi da accreditare in corrispondenza di attività svolta in qualità di lavoratrice addetta ai servizi domestici e familiari si applicano i criteri di cui all'art. 10 del presente decreto.

La retribuzione giornaliera su cui si commisura la indennità di maternità è pari alla sesta parte della media delle retribuzioni convenzionali settimanali, relative alle settimane di contribuzione comprese nei 24 mesi antecedenti l'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro.

Art. 5.

Agli oneri derivanti dalle forme di tutela previdenziale ed assistenziale previste ai punti *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 1 del presente decreto si provvede mediante contributi determinati in base alle seguenti aliquote:

assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti:

contributo base: 0,1375 per cento;

Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti:

10 per cento, di cui 6,67 per cento a carico del datore di lavoro e 3,33 per cento a carico del lavoratore;

assicurazione contro la tubercolosi:

contributo base: 0,0125 per cento;

contributo integrativo: 2 per cento;

assicurazione contro la disoccupazione involontaria:

contributo base: 0,0125 per cento;

contributo integrativo: 2,30 per cento;

Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani:

contributo base: 0,0125 per cento;

contributo integrativo: 0,15 per cento;

assegni familiari: 5 per cento;

assicurazione contro le malattie:

assistenza assicurati: 5,28 per cento di cui 5,13 per cento a carico del datore di lavoro e 0,15 per cento a carico del lavoratore;

assistenza pensionati. 3,80 per cento;

tutela delle lavoratrici madri: 0,31 per cento;

assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: 0,5 per cento.

Gli importi delle retribuzioni convenzionali orarie alle quali si commisurano i contributi sono pari a:

lire quattrocento, per retribuzioni effettive non superiori a lire settecento;

lire settecento, per retribuzioni effettive superiori a lire settecento e fino a lire mille;

lire mille, per retribuzioni effettive superiori a tale misura.

Le misure delle retribuzioni convenzionali sopra indicate comprendono la quota della tredicesima mensilità e di ogni altra eventuale retribuzione in denaro o in natura. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti il comitato speciale per gli assegni familiari nonchè le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a carattere nazionale, possono essere stabilite retribuzioni convenzionali superiori a lire mille, in relazione ai mutamenti intervenuti nella situazione salariale della categoria medesima.

Indipendentemente dalle variazioni di cui al precedente comma e salvo quanto disposto dall'art. 6, il contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è variato con la stessa decorrenza e misura percentuale, con le quali varierà ai sensi dell'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la misura della retribuzione media giornaliera disciplinata dal medesimo articolo; la misura del contributo relativo a detta assicurazione sarà, in tal caso, arrotondata a lire intere per eccesso.

Per lo stesso periodo di versamento dei contributi a carico della Cassa unica per gli assegni familiari, di cui all'art. 31, quinto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, nel testo sostituito dalla legge di conversione 18 dicembre 1970, n. 1034, l'Istituto nazionale della previdenza sociale corrisponde all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano ed alla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti una somma pari, complessivamente, al venti per cento del gettito dei contributi attribuiti alla predetta Cassa unica per gli assegni familiari.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro le aliquote contributive di cui al precedente art. 5 potranno essere modificate in relazione alle variazioni della disciplina contributiva concernente le forme di tutela previdenziale ed assistenziale ivi indicate nonchè in relazione alle modifiche degli importi delle retribuzioni convenzionali orarie.

Art. 7.

Ai fini della determinazione dei contributi dovuti per il periodo di ferie si considera una retribuzione convenzionale giornaliera pari alla media delle retribuzioni convenzionali delle ultime quattro settimane di lavoro antecedenti l'inizio del periodo suddetto.

Art. 8.

I contributi dovuti a norma dell'art. 5 sono determinati, per tutte le forme assicurative e previdenziali previste dal presente decreto, in rapporto al numero delle ore di lavoro prestate dal lavoratore in ciascuna settimana e sono versati, a scadenze trimestrali solari, dal datore di lavoro, a mezzo bollettini di versamento in conto corrente postale rilasciati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o mediante altro idoneo sistema di versamento che sarà stabilito dall'istituto medesimo.

Fatta salva l'adozione di una diversa disciplina dei termini per il versamento dei contributi previdenziali in applicazione del decreto ministeriale 5 febbraio 1969, l'obbligo contributivo si intende adempiuto qualora il versamento dei contributi di cui al presente decreto sia effettuato entro il decimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare al quale essi si riferiscono ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro se il licenziamento avviene nel corso del trimestre stesso.

Art. 9.

Nell'ipotesi di coesistenza di rapporti di lavoro riferiti allo stesso soggetto, ciascun datore di lavoro è tenuto ad effettuare singolarmente gli adempimenti contributivi di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

Ai fini del diritto alle prestazioni assicurative a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel corso di un trimestre solare il numero dei contributi settimanali da accreditare al lavoratore è pari a quello delle settimane lavorate per le quali risulti versata o dovuta la contribuzione in base al presente decreto semprechè per ciascuna settimana risulti una contribuzione media corrispondente ad un minimo di 12 ore lavorative.

In caso contrario, sarà accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente, arrotondato per eccesso, che si ottiene dividendo la contribuzione complessiva del predetto trimestre solare per l'importo contributivo corrispondente a 12 ore lavorative.

I contributi determinati in base ai criteri di cui al comma precedente, sono riferiti ad un periodo comprendente tante settimane lavorate per quanti sono i contributi medesimi risalendo a ritroso, nel tempo, a decorrere dall'ultima settimana lavorata compresa nel trimestre solare. L'anzianità assicurativa decorre in ogni caso dalla data di inizio dell'attività lavorativa.

Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che effettuino presso uno stesso datore di lavoro un numero di ore di lavoro superiore alle 60 settimanali, è dovuto il contributo corrispondente a tale numero di ore.

Lo stesso contributo è dovuto per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che prestano servizio continuativo e fruiscono di vitto ed alloggio; per tali lavoratori, in caso di inizio o di interruzione del rapporto di lavoro nel corso della settimana, ai fini di cui ai commi primo e secondo del presente articolo, i contributi sono calcolati sulla base di 10 ore giornaliere.

Art. 11.

Ai fini della disciplina del rapporto di prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e contro la tubercolosi dei lavoratori di cui al presente decreto si applicano le norme in vigore per la generalità dei lavoratori subordinati.

Il versamento dei contributi base ed a percentuale si effettua nelle misure stabilite per gli assicurati in costanza di rapporto di lavoro domestico e familiare.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti contributivi stabiliti per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria di cui al primo comma, si applicano i criteri stabiliti al primo e secondo comma del precedente art. 10.

Art. 12.

Nel trimestre solare di presentazione della domanda di pensione il numero dei contributi settimanali da accreditare al lavoratore per il periodo compreso fra il primo giorno del trimestre predetto e la data di decorrenza della pensione sono determinati applicando le norme stabilite dall'art. 10 limitatamente alle settimane lavorate comprese nel periodo considerato.

Gli stessi criteri di cui al comma precedente si applicano nei casi di presentazione di domanda di prestazioni antitubercolari, di indennità di disoccupazione e di autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria limitatamente alle settimane lavorate nel periodo compreso fra il primo giorno del trimestre solare nel corso del quale è stata presentata la domanda di prestazioni antitubercolari o di prosecuzione volontaria e la data di presentazione della domanda medesima e, per le domande di indennità di disoccupazione, limitatamente alle settimane lavorate nel periodo compreso fra il primo giorno del trimestre solare nel corso del quale è cessata l'attività lavorativa e la data di cessazione della attività stessa.

Art. 13.

Ai fini della corresponsione degli assegni familiari il lavoratore dovrà provvedere ad inviare direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale domanda redatta su apposito stampato corredata dalla documentazione prevista dall'art. 38 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modifiche ed integrazioni.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti, provvederà direttamente al pagamento degli assegni spettanti in due rate semestrali posticipate.

Art. 14.

Gli assegni familiari sono corrisposti, nelle misure previste dalla tabella « A » annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modifiche ed integrazioni, in ragione di tanti assegni giornalieri quanti ne risultano dal quoziente che si ottiene dividendo per quattro il numero delle ore di lavoro risultante dalla contribuzione complessivamente versata o dovuta nel

trimestre relativamente a ciascun lavoratore ed entro un massimo di 6 assegni giornalieri per ogni settimana in cui risulti versata o dovuta contribuzione.

L'eventuale residuo darà diritto ad un assegno giornaliero solo nel caso che non risulti inferiore alle due ore.

Art. 15.

Ai fini del diritto alle prestazioni dovute dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, valgono le norme di cui al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Per la liquidazione delle rendite di inabilità permanente e ai superstiti e dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta si provvede sulla base di tabelle di retribuzione media convenzionale stabilite a norma dell'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Art. 16.

Il servizio del rilascio dei bollettini di conto corrente postale di cui all'art. 8 è svolto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale il quale ripartisce l'importo dei contributi versati tra le proprie gestioni, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e l'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani secondo le aliquote di cui all'art. 5.

All'Istituto nazionale della previdenza sociale, in qualità di ente percettore dei contributi, è demandato lo esercizio delle azioni nei confronti degli inadempienti agli obblighi contributivi previsti dal presente decreto.

Le spese comuni di gestione sostenute dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'attuazione del presente decreto sono ripartite fra l'istituto stesso, lo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro secondo criteri da determinarsi con convenzione.

Con la stessa convenzione verranno, altresì, disciplinati i rapporti tra gli istituti di cui al comma precedente per ciò che attiene alla ripartizione delle somme riscosse a titolo di interessi di mora e di sanzioni civili di cui al successivo art. 23 nonchè per quanto altro riguarda l'esecuzione del presente decreto.

Art. 17.

La convenzione di cui all'art. 16, è predisposta a cura degli istituti interessati ed approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sentiti i consigli di amministrazione degli istituti interessati.

Art. 18.

Per quanto non previsto dal presente decreto ed in quanto applicabili, valgono per l'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, contro la tubercolosi e contro la disoccupazione involontaria, le norme di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, per gli assegni familiari le norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modifiche e integrazioni, per l'assicurazione contro le malattie le norme contenute nella legge 11 gennaio 1943, n. 133 e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304 e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro la disciplina del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 19.

Il datore di lavoro e il lavoratore sono tenuti a comunicare, a richiesta degli istituti assicuratori, i dati e le notizie nonchè a produrre le certificazioni occorrenti per l'accertamento del diritto alle prestazioni delle forme di tutela previdenziale e assistenziale previste dal presente decreto.

Art. 20.

Le norme di cui al presente decreto entreranno in vigore il 1° luglio 1972.

Art. 21.

Per i contratti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stipulati dai datori di lavoro a favore dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, si applicano, a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, le norme di cui all'art. 204 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, con il solo spostamento della data di risoluzione dei contratti medesimi dal 1° gennaio 1966 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 22.

Le norme del presente decreto si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che prestano la loro opera nelle province di Bolzano, Gorizia, Trento e Trieste.

Per le province di Bolzano e di Trento le norme di cui all'art. 16 trovano applicazione nei confronti delle locali Casse mutue provinciali di malattia.

Art. 23.

Ai contributi di cui al precedente art. 5 si applica il termine di prescrizione stabilito dall'art. 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153, fatta eccezione per il contributo dovuto alla Cassa unica assegni familiari al quale si applica il termine di prescrizione stabilito dall'art. 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

Le infrazioni degli obblighi derivanti dal presente decreto danno luogo all'applicazione degli interessi di mora o delle sanzioni previste dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche e integrazioni, nonchè dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 24.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i datori di lavoro ed i lavoratori sono tenuti a versare all'Istituto nazionale della previdenza

sociale le tessere assicurative per contributi obbligatori in loro possesso, debitamente aggiornate alla data suddetta.

Le marche assicurative applicate sulle tessere predette in relazione a periodi di lavoro successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono nulle a tutti gli effetti e sono rimborsate, senza interessi, agli aventi diritto.

Art. 25.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

la legge 18 gennaio 1952, n. 35;

le disposizioni del titolo III della legge 26 agosto 1950, n. 860, per la parte riguardante le lavoratrici addette ai servizi familiari;

il disposto di cui all'art. 2, lettera *c*) del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

l'art. 40, punto 4), del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

ogni altra disposizione contrastante o incompatibile con le norme del presente decreto.

Art. 26.

Le persone addette a servizi di riassetto e pulizia dei locali che prestano la loro opera dietro corrispettivo in denaro o in natura alle dipendenze di uno o più datori di lavoro, per finalità diverse dal funzionamento della vita familiare, sono soggette alle varie forme di previdenza e assistenza sociale e hanno diritto alle prestazioni secondo le norme, entro i limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni che regolano dette forme di tutela per i lavoratori comuni.

Si considerano lavoratori addetti ai servizi di riassetto e pulizia dei locali di cui al comma precedente coloro i quali prestano l'attività ivi indicata alle dipendenze di:

a) ditte appaltatrici;

b) studi professionali;

c) amministrazioni di stabili condominiali;

d) circoli o associazioni che perseguono fini di svago o si prefiggono scopi di ordine culturale, religioso, politico o sportivo, nonchè di comunità e convivenze in genere diverse da quelle indicate all'art. 1, punto 5), del presente decreto;

e) amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, regioni, province, comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed altri enti in genere, salvo il disposto degli articoli 38 e 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dell'art. 15 della legge 20 febbraio 1958, n. 55;

f) datori di lavoro che appartengono a categorie assimilabili a quelle elencate nelle precedenti lettere *a*), *b*), *c*) e *d*).

Resta fermo per il personale dipendente da istituzioni pubbliche sanitarie che svolge mansioni di pulizia dei locali l'obbligo dell'assicurazione contro la tubercolosi di cui alla legge 1° luglio 1955, n. 552.

Nei confronti dei soci degli organismi cooperativistici che esercitano le attività di pulizia indicate nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, si applicano le disposizioni contenute nel decreto medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1971

LEONE

COLOMBO — DONAT-CATTIN — FERRARI-AGGRADI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1972
Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 13. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 1971, n. 1404.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Savona ad acquistare un immobile.

N. 1404. Decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Savona viene autorizzata ad acquistare dalla signora Elena Chiesa ved. Paccini, un appezzamento di terreno di mq. 1105, sito in località « Bottino » del comune di Albenga, al prezzo di L. 6000 il mq. ed alle altre condizioni previste nella deliberazione n. 4/37 del 29 gennaio 1971.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1972
Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 14. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1972, n. 115.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Comm. Giuseppe De Regibus », con sede in Roma.

N. 115. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Comm. Giuseppe De Regibus », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1972
Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 19. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1972, n. 116.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della cappellania vicariale a favore della parrocchia dei Santi Lorenzo, Silvestro e Ruffino, nel comune di Massa Fermana.

N. 116. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Fermo in data 30 novembre 1970, relativo alla erezione di una cappellania vicariale a favore della parrocchia dei Santi Lorenzo, Silvestro e Ruffino, nel comune di Massa Fermana (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1972
Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 24. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1972, n. **117**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Antonio di Padova, in Corsico.

N. 117. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano in data 24 marzo 1970, integrato con dichiarazioni del 30 novembre e 14 dicembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Antonio di Padova, in Corsico (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 248, *foglio n.* 8. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1970.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il proprio decreto 28 novembre 1969, con il quale è stato ricostituito il Consiglio superiore della marina mercantile per il quadriennio 1969-1973;

Visto il proprio decreto ministeriale 28 gennaio 1970, con il quale è stato nominato membro del consiglio stesso il capitano di fregata Renato Battista La Racine, quale rappresentante dello stato maggiore della Marina;

Visto il foglio n. 1/45888 in data 5 novembre 1970, con il quale il Ministero della difesa ha comunicato che il capitano di fregata Lucio Caracciolo di Torchiarolo è stato designato nell'incarico di rappresentante dello stato maggiore della Marina nel Consiglio superiore della marina mercantile, in sostituzione del capitano di fregata Renato Battista La Racine trasferito ad altra destinazione;

Decreta:

Dal 5 novembre 1970 il capitano di fregata Lucio Caracciolo di Torchiarolo è stato nominato membro del Consiglio superiore della marina mercantile in sostituzione del capitano di fregata Renato Battista La Racine.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 novembre 1970

Il Ministro: MANNIRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1972
Registro n. 2 *Marina mercantile, foglio n.* 54.

(5119)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1972.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, in provincia di Cagliari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale della manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 24 novembre 1971 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Cagliari, con la quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, per la provincia di Cagliari.

Colture:	Giornate per ettaro
Pescheto specializzato	48
Vigneto (impianto normale di uva da vino con produzione media annua di circa q.li 100 di uva per ettaro)	55
Agrumeto specializzato	53
Oliveto (150 piante per ettaro e produzione media annua q.li 3)	24
Mandorleto (250 piante per ettaro)	9
Seminativo (in avvicendamento: grano, foraggera stagionale, sarchiata)	13
Barbabietola da zucchero (produzione media di 300/400 q.li per ha.)	48
Pomodoro (coltivazione irrigua in pieno campo a cespuglio senza sostegni)	64
Carciofo	84
Orto stagionale (colture ortive varie)	64
Orto irriguo stabile	260
Orto frutteto	82
Erbai in regime asciutto	10
Erbai in regime irriguo	24

Bestiame:	Giornate per capo
Ovini	3
Caprini	2
Bovini stabulati	18
Bovini allo stato brado	5
Suini	8
Equini	10

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(5085)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore radiotelevisivo operanti in provincia di Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 20 gennaio 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore radiotelevisivo operanti nella provincia di Siena, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore predetto;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 20 gennaio 1972 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore radiotelevisivo operanti nella provincia di Siena, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dello art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5636)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di fibre sintetiche operanti in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli atricoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 18 febbraio 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di fibre sintentiche operanti in provincia di Catanzaro, per gli effetti dell'art. 2 della legge citata;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore predetto;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 18 febbraio 1972 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di fibre sintetiche operanti in provincia di Catanzaro, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5635)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1972.

Autorizzazione alla società per azioni La Secura Assipopolare Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, ad esercitare le assicurazioni contro i danni in vari rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la domanda della società per azioni La Secura Assipopolare Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni in vari specificati rami danni, fra cui il ramo di responsabilità civile autoveicoli, nonchè la riassicurazione negli stessi rami;

Visto il programma di attività unito alla stessa domanda e, in particolare, le modalità tecnico-economiche ed i conti di previsione, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Viste le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza per il ramo di responsabilità civile autoveicoli, secondo i testi presentati dall'impresa ai fini dell'approvazione ministeriale, unitamente alla relazione tecnica e all'altra prescritta documentazione;

Considerato che le stesse tariffe e condizioni generali di polizza sono rispondenti alle modalità ed ai criteri richiesti dalla citata legge n. 990 e dal relativo regolamento di esecuzione;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

Art. 1.

La società per azioni La Secura Assipopolare - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni contro i danni nei rami: automobili, cristalli, furti, grandine, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti, nonchè la riassicurazione negli stessi rami.

Art. 2.

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e del regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, secondo i testi debitamente autenticati, le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza presentate dalla richiamata impresa, da applicarsi per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i vari tipi di rischio per i quali è obbligatoria l'assicurazione e per gli altri che l'impresa stessa intende garantire.

Roma, addì 31 marzo 1972

Il Ministro: GAVA

(5626)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1972.

Norme per l'esportazione allo stato fresco dei cetrioli da destinarsi all'uso industriale.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, modificato con legge 4 ottobre 1966, n. 839, portante disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati alla esportazione;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 19 agosto 1971, recante norme per l'esportazione allo stato fresco degli agli, asparagi, cavoli cappucci e verzotti, cavoli di Bruxelles, cetrioli, cicoria Witloof, peperoni, sedani da coste, da destinarsi all'uso industriale;

Sentito il parere espresso dalla speciale commissione tecnica, appositamente costituita, nella riunione tenuta il 28 marzo 1972 presso l'Istituto nazionale per il commercio estero;

Su parere conforme dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze e dei trasporti e dell'aviazione civile;

Sentito l'Istituto nazionale per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

L'entrata in vigore del decreto ministeriale 2 agosto 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 19 agosto 1971, sopra richiamato, viene — limitatamente ai soli cetrioli esportati allo stato fresco da destinarsi all'uso industriale — rinviata al 1° giugno 1973.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 4 aprile 1972

Il Ministro: RIPAMONTI

(5741)

DECRETO PREFETTIZIO 24 febbraio 1972.

Costituzione del consiglio provinciale di sanità di Bologna.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Ritenuta la necessità di provvedere alla rinnovazione dei componenti non di diritto del consiglio provinciale di sanità ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Viste le designazioni degli enti interessati;

Sentito il medico provinciale;

Decreta:

Le sottoindicate persone sono nominate componenti del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1972-1974:

Buffa dott. Vincenzo, medico condotto;

Orlandi sen. Luigi, presidente dell'amministrazione degli ospedali riuniti di Bologna;

Moretti prof. Innocenzo, direttore sanitario dello ospedale S. Orsola di Bologna;

Sabena prof. Vittorio, direttore sanitario dell'ospedale maggiore di Bologna;

Sotgiu prof. Giulio, primario medico;

Forni prof. Giovanni, primario chirurgo;

Ambrosioni prof. Pietro, dottore in medicina e chirurgia;

Quinto prof. Pietro, dottore in medicina e chirurgia;

Salvioli prof. Gaetano, dottore in medicina e chirurgia pediatrica;

Alessi prof. Renato, esperto in materie amministrative;

Rossi ing. Giorgio, ingegnere esperto in ingegneria sanitaria, in urbanistica ed edilizia ospedaliera;

Evangelisti ing. Giuseppe, ingegnere esperto in ingegneria sanitaria, in urbanistica ed edilizia ospedaliera;

Bagnoli dott. Teodoro, rappresentante dell'ordine dei medici;

Pinotti Quiri dott. Lorenzo, rappresentante dell'ordine dei farmacisti;

Marescalchi dott. Gino, rappresentante dell'ordine dei veterinari;

Frittelli Flora, rappresentante del collegio delle ostetriche;

Cavazza Elena, rappresentante del collegio infermieri professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e vigilatrici di infanzia;

Ronchi Giuseppe, rappresentante del collegio di radiologia medica;

Galeati dott. Folco, rappresentante dell'INPS;

Rondelli dott. Augusto, rappresentante dell'INAIL;

Orlandini dott. Giacomo, rappresentante dell'INAM.

Bologna, addì 24 febbraio 1972

Il prefetto: CERUTTI

(5416)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Catania ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Catania n. 3315/1, in data 29 ottobre 1971, l'Università di Catania è stata autorizzata ad acquistare un immobile di mq. 16.874 del sig. Egisto Morelli, sito nel comune di Catania, contrada S. Sofia, al prezzo di L. 125.000.000.

La predetta autorizzazione è stata concessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 28 luglio 1967.

(5255)

Autorizzazione all'Università di Bari ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Bari n. 18585/S, in data 9 ottobre 1970, l'Università di Bari è stata autorizzata ad acquistare un complesso immobiliare di proprietà della ditta Martucci Celio, Giacomo, Nicola e Pietro Aurelio, sito in agro di Valenzano, contrada Marrone, di una superficie complessiva di Ha. 14,50 al prezzo complessivo di L. 43.500.000.

La predetta autorizzazione è stata concessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

(5256)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica di decreti concernenti la concessione di ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana.

Decreto presidenziale 1° febbraio 1972
registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1972
registro n. 7 Difesa, foglio n. 377

Sono disposte le seguenti rettifiche:

Art. 1.

Il decreto presidenziale 1° luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1971, registro n. 23 Difesa, foglio n. 263 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale - Esercito - anno 1971 - disp. 24ª pag. 2579, relativo alla concessione della medaglia d'oro al valor militare per attività partigiana, *alla memoria* di Cardinali Terzilio, è rettificato come segue:

nella parte relativa ai dati anagrafici:

da « Cardinali Terzilio, nato l'8 luglio 1913 a S. Giovanni Val d'Arno (Arezzo) »;

a « Cardinali Terzilio, nato il 25 luglio 1913 a Terranuova Bracciolini (Arezzo) »;

nel testo della motivazione:

da « Sottufficiale animato da vivo attaccamento al dovere, . »

a « Animato da vivo attaccamento al dovere, sorretto da costante entusiasmo e dotato di . ».

Art. 2.

Il decreto presidenziale 8 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1971, registro n. 23 Difesa, foglio n. 262 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale Esercito - anno 1971 - disp. 24ª pag. 2579, viene rettificato come segue:

da « La concessione della medaglia d'argento al valor militare *alla memoria* di cui al decreto luogotenenziale 21 dicembre 1945, relativa al sergente maggiore Cardinali Tersilio, nato a S. Giovanni Valdarno (Arezzo) l'8 luglio 1913, dalla data del presente decreto, è revocata »;

a « La concessione della medaglia d'argento al valor militare *alla memoria* di cui al decreto luogotenenziale 21 dicembre 1945, a favore di Cardinali Terzilio, nato il 25 luglio 1913 a Terranuova Bracciolini (Arezzo), dalla data del presente decreto, è revocata ».

(5093)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina di due membri della commissione nazionale ammasso bozzoli

Con decreto ministeriale 18 marzo 1972 è stata disposta la nomina, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 15 maggio 1965, di due membri della commissione nazionale ammasso bozzoli, costituita con decreto ministeriale 16 settembre 1965, nelle persone dell'ing. Giovanni Favero, in sostituzione del dott. Diego Giorgi, per l'Associazione nazionale bachicoltori e del dott. Rodolfo Barbato, in sostituzione del geom. Giuseppe Margotti, per la Confederazione generale dell'agricoltura italiana.

(5251)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Goito

Con decreto 25 novembre 1971, n. 461, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato del fiume Mincio in comune di Goito (Mantova), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 29, mappali 478 (mq. 290) e 479 (mq. 180), della superficie complessiva di mq. 470, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 24 gennaio 1969, in scala 1 : 1000, dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(5124)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Trasaghis

Con decreto 6 dicembre 1971, n. 416, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Trasaghis (Udine), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 2, mappale 273-*b*, della superficie di mq. 1700, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 15 giugno 1970, in scala 1 : 4000, dall'ufficio tecnico erariale di Udine; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(5126)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Sala Consilina

Con decreto 6 dicembre 1971, n. 417, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in località Cappuccini del comune di Sala Consilina (Salerno), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 37, mappali 105 1/2 (Ha. 0.05.70); 105 1/3 (Ha. 0.00.94); 105-*b* (Ha. 0.09.00) e 105-*c* (Ha. 0.01.66) della superficie complessiva di Ha. 0.17.30, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 19 gennaio 1970, in scala 1 : 2000, dall'ufficio tecnico erariale di Salerno; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(5127)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Lagundo

Con decreto 10 dicembre 1971, n. 421, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno del vecchio alveo del rio Tel, in comune di Lagundo (Bolzano), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 7 e 10, mappali 1943/2 (mq. 1499) e 1943/3 (mq. 3369), della superficie complessiva di mq. 4868, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 20 aprile 1971, in scala 1 : 2880, dall'ufficio tecnico erariale di Bolzano; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(5128)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Zocca

Con decreto 10 dicembre 1971, n. 423, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo il rio Monteombraro ed il fosso Presana, in comune di Zocca (Modena), segnato nel catasto del comune medesimo, sezione *D* al foglio n. 13, mappali 2566 (mq. 736); 2567 (mq. 1159); 2568 (mq. 4732); 2569 (mq. 3819); 2570 (mq. 8733), della superficie complessiva di mq. 19.179, ed indicato nello schizzo planimetrico in scala 1 : 2000; vistato il 3 ottobre 1963, dall'ufficio tecnico erariale di Modena; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(5125)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA

Variante al piano regolatore generale di Siena

Con decreto provveditoriale n. 7372, del 23 marzo 1972 è stata approvata, in applicazione dell'art. 3 della legge 1° giugno 1971, n. 291, la deliberazione consiliare n. 98 del 31 gennaio 1972, con la quale il comune di Siena ha adottato la variante al proprio piano regolatore generale predisposta per la realizzazione di edifici da destinare all'Università di Siena ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Copia del suddetto decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositato agli uffici comunali, a libera visione del pubblico, ai termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(5252)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di esplosivo da mina denominato « Nitrex I (Italia) »

Con decreto n. 10.01278, in data 10 marzo 1972, l'esplosivo da mina denominato « Nitrex I (Italia) », che la società Dinamite intende fabbricare nel proprio stabilimento di Mereto di Tomba (Udine), è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile per lavori a cielo aperto ed in galleria, *con esclusione dell'impiego in ambienti grisoutosi*, ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(5096)

Riconoscimento e classificazione di esplosivo da mina denominato « Nitrex Cava R »

Con decreto n. 10.01947, in data 10 marzo 1972, l'esplosivo da mina denominato « Nitrex Cava R », che la società Italesplosivi intende fabbricare negli stabilimenti delle proprie consociate, è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile soltanto per lavori a cielo aperto, *con esclusione dell'impiego in ambienti grisoutosi*, ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(5097)

Riconoscimento e classificazione di esplosivo da mina denominato « Gel K 2 »

Con decreto n. 10.00028, in data 10 marzo 1972, l'esplosivo da mina denominato « Gel K 2 », che l'ing. Renato Sorlini intende fabbricare nello stabilimento della società Pravisani esplosivi sito in Sequals (Pordenone), è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile *per lavori a cielo aperto ed in galleria*, con esclusione dell'impiego in ambienti grisoutosi, ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(5100)

Riconoscimento e classificazione di esplosivo da mina denominato « Brixia A 3 »

Con decreto n. 10.00027, in data 10 marzo 1972, l'esplosivo da mina denominato « Brixia A 3 », fabbricato dalla società esplosivi *industriali nel proprio stabilimento* di Ghedi (Brescia), riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile per lavori a cielo aperto ed in galleria, con esclusione dell'impiego in ambienti grisoutosi, ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* regolamento esecutivo del detto testo unico.

(5098)

Riconoscimento e classificazione di esplosivo da mina denominato « Profildin 72 », in sigla « P 72 »

Con decreto n. 10.00082, in data 10 marzo 1972, l'esplosivo da mina denominato « Profildin 72 », in sigla « P 72 », fabbricato dalla società *Pravisani esplosivi nel proprio stabilimento* di Sequals (Pordenone), è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile per lavori a cielo aperto ed in galleria, con esclusione dell'impiego in ambienti grisoutosi, ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(5099)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

481° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanate in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 12 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1972, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 164, con il quale viene riconosciuto che la concessione quarantennale denominata « Laurentina Valle S. Giovanni », sita in territorio del comune di Roma, conferita con decreto ministeriale 27 aprile 1964, comprende due emergenze di acqua minerale.

Decreto ministeriale 16 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1972, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 113, con il quale ai coniugi signori Luigi Martini e Maria Fargnoli in Martini, rappresentati dal primo, residenti in Atina, provincia di Latina, è rilasciata, per la durata di anni venticinque dalla data del decreto stesso, la concessione della sorgente di acqua termale denominata « Terme S. Egidio Martini Fargnoli », in territorio del comune di Castelforte, provincia di Latina.

Decreto ministeriale 16 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1972, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 112, con il quale al sig. Pietro Celli, domiciliato in Alvita, frazione Castello, provincia di Frosinone, è rilasciata per la durata di anni venticinque a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione della sorgente di acqua termale denominata « Terme S. Egidio Celli », sita in territorio del comune di Castelforte, provincia di Latina.

Decreto ministeriale 16 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1972, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 205, con il quale al sig. Antonio Rossi, residente in Serrara Fontana, Isola d'Ischia, provincia di Napoli, è accordata la concessione delle sorgenti di acqua termo-minerale denominata « Hotel Romantica », sita in territorio del comune di Serrara Fontana, Isola d'Ischia, provincia di Napoli, per la durata di *anni venti a decorrere dalla data del decreto stesso.*

Decreto ministeriale 27 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1972, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 309 con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Loburro-Canai », sita in comune di Murialdo, provincia di Savona, di cui è titolare il sig. Bagnasco Marino, in base al decreto prefettizio 12 settembre 1963, è trasferita ed intestata, a decorrere dal 3 dicembre 1971, alla Soc. a. s. « Canai di Mazza Amedeo & C. », con sede in Millesimo, provincia di Savona.

Decreto ministeriale 27 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1972, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 312, con il quale la concessione della sorgente di acqua

minerale denominata « L'Insuperabile », sita in territorio del comune di Rionero in Vulture, provincia di Potenza, è trasferita ed intestata, a decorrere dal 28 novembre 1971, alla Soc. per az. Pompei, con sede nella contrada La Francesca Rionero in Vulture, provincia di Potenza.

Decreto del prefetto della provincia di Parma 24 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Bologna il 21 dicembre 1971, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 45, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua minerale denominata « Riviana », sita in comune di Varano Melegari, provincia di Parma, della quale è titolare in base ai decreti presidenziali 8 novembre 1960 e 1° dicembre 1966 la società « Leonardi-Gabelli-Acqua minerale Riviana S.p.a. », con sede in Varano Melegari è rinnovata a favore della società stessa per la durata di anni dieci a decorrere dall'8 novembre 1970.

Decreto del prefetto della provincia di Ascoli Piceno 28 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Ancona il 28 gennaio 1972, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 4, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua minerale denominata « Cremore-Sorgente Gallo », sita in territorio dei comuni di Amandola e Montefortino, provincia di Ascoli Piceno, della quale è titolare in base al decreto presidenziale 29 agosto 1960 la ditta S.A.G.M.A. (Società Acqua Gallo Minerale Amandolese), con sede in Amandola, provincia di Ascoli Piceno, è rinnovata a favore della ditta medesima per la durata di anni dieci a decorrere dal 21 giugno 1970.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Milano 7 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Milano il 14 gennaio 1972, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 1, con il quale è revocato il decreto del distretto minerario di Milano n. 1030 dell'8 giugno 1971, con il quale è stata accordata per la durata di anni dieci alla ditta Natale Mario di Vigevano, la concessione di coltivare il giacimento di sabbia e ghiaia contenuto nelle porzioni dei mappali numeri 46 e 307 del catasto di Vigevano, provincia di Pavia.

(5108)

MINISTERO DEL TESORO

Revoca di accreditamento di notaio presso la direzione provinciale del tesoro di Firenze

A seguito della dispensa dall'ufficio, a sua domanda, del notaio dott. Giulio Vettori, è stato revocato, con decreto ministeriale 22 marzo 1972, l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la direzione provinciale del tesoro di Firenze, già conferito al predetto notaio con decreto ministeriale 10 giugno 1957.

(5742)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nella tabella delle « Restituzioni applicabili dal 1° novembre 1971 al 31 dicembre 1971, a norma dei Regolamenti (CEE) n. 2328/71 e n. 2559/71, ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera *c*) del Regolamento comunitario n. 136/66 (olio di oliva), esportati verso i Paesi terzi e la Grecia », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 1° marzo 1972, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

I) colonna 2: denominazione delle merci voce doganale 15.07 A I: aggiungere la nota « (*a*): » dopo la frase « che ha subito un processo di raffinazione: »

II) colonna 3: Ammontare restituzioni in unità di conto ecc. leggere i relativi importi come segue:

« 3,000 » anzichè « 3.000 »
« 6,000 » anzichè « 6.000 »
« 1,000 » anzichè « 1.000 »
« 6,000 » anzichè « 6.000 ».

(5109)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° novembre 1971 al 31 dicembre 1971 a norma dei Regolamenti (CEE) numero 2339/71, n. 2565/71, n. 2676/71 e n. 2713/71 agli zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido, agli sciroppi di barbabietola o di canna e ai melassi, anche decolorati, di cui all'art. 1, paragrafo 1, del Regolamento n. 1009/67/CEE, esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci che figurano nell'allegato del Regolamento n. 1009/67/CEE, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625).

TABELLA I

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:
	C. Polialcoli:
	II. Mannite
	III. Sorbite
	a) in soluzione acquosa:
	2. altra
	— ottenuta con saccarosio
	b) altra:
	2. altra
	— ottenuta con saccarosio
29.16	Acidi-alcoli, acidi-aldeidi, acidi-chetoni, acidi-fenoli e altri acidi a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidri, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:
	ex A da I a VIII — Esteri di sorbite o di mannite
	ex A VIII — Acido glicerico, acido glicolico, acido saccaronico, acido isosaccaronico, eptasaccarico, loro sali e loro esteri
29.35	Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici:
	ex T. altri:
	— composti anidri di mannite o di sorbite (come ad esempio sorbitani), ad eccezione del maltolo e dell'isomaltolo
29.43	Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio e il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci nn. 29.39, 29.41 e 29.42:
	ex B. altri:
	— Sorbosio, suoi sali e suoi esteri, metilglucosidi
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati nè compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati nè compresi altrove:
	R. Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche
	ex T. altri:
	— Prodotti derivanti dal cracking della sorbite

DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg			
	dal 1°-11-71 al 30-11-71	dal 1°-12-71 al 15-12-71	dal 16-12-71 al 20-12-71	dal 21-12-71 al 31-12-71
Zucchero bianco	0,69	0,19	—	—
Zucchero greggio	0,12	—	—	—
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio	—	—	—	—
Melassi, anche decolorati	—	—	—	—

TABELLA II

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
29.16	Acidi-alcoli, acidi-aldeidi, acidi-chetoni, acidi-fenoli e altri acidi a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:
	A. Acidi-alcoli:
	IV. Acido citrico, suoi sali e suoi esteri

DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg			
	dal 1°-11-71 al 30-11-71	dal 1°-12-71 al 15-12-71	dal 16-12-71 al 20-12-71	dal 21-12-71 al 31-12-71
Zucchero bianco	1,00	1,00	1,00	1,00
Zucchero greggio	—	—	—	—
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio	—	—	—	—
Melassi, anche decolorati	—	—	—	—

TABELLA III

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
29.15	Poliacidi, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:
	A. Poliacidi aciclici:
	ex V. altri:
	— acido itaconico, suoi sali e suoi esteri
29.16	Acidi-alcoli, acidi-aldeidi, acidi-chetoni, acidi-fenoli e altri acidi a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro andridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:
	A. Acidi-alcoli:
	I. Acido lattico, suoi sali e suoi esteri
29.44	Antibiotici:
	A. Penicilline

DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg			
	dal 1°-11-71 al 30-11-71	dal 1°-12-71 al 15-12-71	dal 16-12-71 al 20-12-71	dal 21-12-71 al 31-12-71
Zucchero bianco	1,00	1,00	1,00	1,00
Zucchero greggio	—	—	—	—
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio	—	—	—	—
Melassi, anche decolorati	—	—	—	—

TABELLA IV

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:
	B. Gomme da masticare del genere « chewing-gum »
	C. Preparazione detta « cioccolato bianco »
	D. non nominati
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:
	A. Lieviti naturali vivi:
	II. Lieviti di panificazione
ex 21.07	Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove, contenenti zucchero
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:
	ex A. non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte:
	— contenenti zucchero
	B. Altre
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande:
	C. Bevande alcoliche:
	ex V. altre:
	- contenenti zucchero

DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg			
	dal 1°-11-71 al 30-11-71	dal 1°-12-71 al 15-12-71	dal 16-12-71 al 20-12-71	dal 21-12-71 al 31-12-71
Zucchero bianco	10,00	9,50	8,50	7,73
Zucchero greggio	8,69	8,50	7,50	6,73
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio	10,00 × S (1) / 100	9,50 × S (1) / 100	8,50 × S (1) / 100	7,73 × S / [illegible]
Melassi, anche decolorati	—	—	—	

(1) S esprime il tenore, in peso, di saccarosio di 100 kg di sciroppo.

(3265)

Restituzioni applicabili dal 13 luglio 1967 al 31 dicembre 1967, a norma dei Regolamenti (CEE) n. 286/67, n. 327/67, n. 391/67, n. 513/67, n. 580/67, n. 649/67, n. 808/67, n. 862/67 e n. 940/67, all'esportazione verso i Paesi terzi e la Grecia dei prodotti di cui all'art. 21 del Regolamento comunitario n. 136/66 (settore dei grassi) (a).

(in unità di conto per 100 kg - 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni								
		dal 13-7-67 al 20-7-67	dal 21-7-67 al 31-7-67	dal 1°-8-67 al 31-8-67	dal 1°-9-67 al 15-9-67	dal 16-9-67 al 29-9-67	dal 30-9-67 al 31-10-67	dal 1°-11-67 al 16-11-67	dal 17-11-67 al 30-11-67	dal 1°-12-67 al 31-12-67
ex 12.01-G	Semi di colza e ravizzone:									
	verso i Paesi terzi non europei litoranei del Mar Mediterraneo, ivi compresa la Turchia	5,50	7,50	7,75	8,70	9,60	9,60	9,78	9,78	9,96
	verso i Paesi rivieraschi dell'Oceano Indiano, gli altri Paesi asiatici non rivieraschi del Mar Mediterraneo e l'Oceania	5,50	7,25	7,75	8,70	9,30	9,30	9,48	9,98	10,16
	verso la Grecia e gli altri Paesi terzi	5,50	7,25	7,75	8,70	9,30	9,30	9,48	9,48	9,66
	Semi di girasole	—	—	—	—	—	8,00	8,00	8,00	8,21

(a) Con l'osservanza delle norme e condizioni stabilite dal Regolamento (CEE) n. 284/67 e successive modifiche ed aggiunte.

(3888)

Restituzioni applicabili dal 1° gennaio 1968 al 30 giugno 1968, a norma dei Regolamenti (CEE) n. 1083/67, n. 52/68, n. 127/68, n. 244/68, n. 375/68, n. 536/68, n. 560/68, n. 592/68 e n. 675/68, all'esportazione verso i Paesi terzi e la Grecia dei prodotti di cui all'art. 21 del Regolamento comunitario n. 136/66 (settore dei grassi) (a).

(in unità di conto per 100 kg - 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni				
		dal 1°-1-68 al 15-1-68	dal 16-1-68 al 31-1-68	dal 1°-2-68 al 6-5-68	dal 7-5-68 al 14-5-68	dal 15-5-68 al 30-6-68
ex 12.01-G	Semi di colza e ravizzone:					
	verso i Paesi terzi non europei litoranei del Mar Mediterraneo, ivi compresa la Turchia	10,00	10,32	10,00	zero	9,00
	verso i Paesi rivieraschi dell'Oceano Indiano, gli altri Paesi asiatici non rivieraschi del Mar Mediterraneo e l'Oceania	10,20	10,20	10,00	zero	9,00
	verso la Grecia e gli altri Paesi terzi	10,00	10,00	10,00	zero	9,00
	Semi di girasole	8,21	8,21	8,21	8,21	8,21

(a) Con l'osservanza delle norme e condizioni stabilite dal Regolamento (CEE) n. 284/67 e successive modifiche ed aggiunte.

(3889)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 30 dicembre 1971 al 10 febbraio 1972 a norma dei Regolamenti (CEE) n. 2856/71, n. 34/72, n. 83/72, n. 129/72, n. 182/72 e n. 251/72 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento (CEE) n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per tonnellata metrica (1 u.c. = lire italiane 625)
10.01 A	Frumento tenero ([1]) e frumento segalato:	
	— per le esportazioni verso:	
	— le zone IV a) e V b) ([5])	49,00
	— l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	39,00
	— le zone I, II, III, V a) e c) e il Regno Unito ([5])	43,50
	— gli altri paesi terzi	46,00
10.01 B	Frumento duro	40,00
10.02	Segala ([1]):	
	— per le esportazioni verso:	
	— l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	43,00
	— gli altri paesi terzi	49,00
10.03	Orzo:	
	— per le esportazioni verso:	
	— l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	29,00
	— gli altri paesi terzi	37,00
10.04	Avena	40,00
10.05 B	Granturco altro:	
	— per le esportazioni verso:	
	— l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	15,00
	— gli altri paesi terzi	22,00
10.07 C	Sorgo	15,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero ([3]):	
	— tenore in ceneri da 0 a 520:	
	— per le esportazioni verso:	
	— la zona I ([6])	78,50
	— la zona II ([6])	77,50
	— la zona III ([6])	82,50
	— la zona IV ([6])	80,50
	— gli altri paesi terzi	71,50
	— tenore in ceneri da 521 a 600	67,50
	— tenore in ceneri da 601 a 900	62,50
	— tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	— per le esportazioni verso:	
	— la zona IV ([6])	70,50
	— gli altri paesi terzi	58,50
	— tenore in ceneri da 1101 a 1650	53,50
	— tenore in ceneri da 1651 a 1900	47,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per tonnellata metrica (1 u.c. = lire italiane 625)
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	— tenore in ceneri da 0 a 700	62,50
	— tenore in ceneri da 701 a 1150	55,50
	— tenore in ceneri da 1151 a 1600	50,00
	— tenore in ceneri da 1601 a 2000	44,00
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro (2):	
	— tenore in ceneri da 0 a 950:	
	— per le esportazioni verso:	
	— le zone IV b) e IV a) (6)	77,80
	— le zone II e I (6)	74,80
	— gli altri paesi terzi	68,80
	— tenore in ceneri da 951 a 1300:	
	— per le esportazioni verso:	
	— la zona II (6)	67,70
	— gli altri paesi terzi	61,70
	— tenore in ceneri da 1301 a 1500:	
	— per le esportazioni verso:	
	— la zona II (6)	60,20
	— gli altri paesi terzi	54,20
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero (3):	
	— tenore in ceneri da 0 a 520:	
	— per le esportazioni verso:	
	— la zona I (6)	76,00
	— la zona IV b) (6)	79,00
	— gli altri paesi terzi	70,00

(1) Per frumento tenero e segala bisogna intendere i cereali che non hanno subito la denaturazione prevista dall'art. 7, paragrafi 3 e 5, del Regolamento n. 120/67/CEE.

(2) La restituzione è concessa solo per le semole ed i semolini che possono passare attraverso un setaccio con un'apertura di maglie di 1,25 mm nella proporzione di almeno 95 % in peso.

(3) Per farine, semole e semolini di frumento tenero bisogna intendere le farine, semole e semolini lavorati con frumento tenero che non ha subito la denaturazione prevista dall'art. 7, paragrafi 3 e 5, del Regolamento n. 120/67/CEE.

(4) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento (CEE) n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625 per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero finanze - Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(5) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede CEE, è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille.
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a*) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri Paesi e territori d'Africa;
c) Altri Paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(6) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede CEE, è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;

ZONA III: *a*) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille.
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: *a*) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri Paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei Paesi del Maghreb);
c) Altri Paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3891)

Restituzioni applicabili dal 20 gennaio 1972 al 2 febbraio 1972, a norma dei Regolamenti (CEE) n. 123/72 e n. 220/72, ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare della restituzione in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)	
		dal 20-1-1972 al 31-1-1972	dal 1°-2-1972 al 2-2-1972
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna allo stato solido:		
	B: non denaturati:		
	I. zuccheri bianchi	—	—
	II. zuccheri greggi:		
	- zuccheri canditi (1)	3,13 (2)	2,59 (2)
	- altri	—	—

(1) A norma dell'art. 11 del Regolamento (CEE) n. 394/70, per zucchero candito, ai fini della restituzione all'esportazione, s'intende uno zucchero costituito da cristalli voluminosi della lunghezza di almeno 5 millimetri, ottenuti mediante raffreddamento e cristallizzazione lenta di una soluzione zuccherata e sufficientemente concentrata e contenente, in peso, allo stato secco, determinato secondo il metodo polarimetrico, il 96 % o più di saccarosio, da accertarsi mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane.

(2) L'aliquota di restituzione indicata si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.

Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane conformemente all'art. 1 del Regolamento (CEE) n. 431/68.

Se il rendimento dello zucchero greggio esportato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, la restituzione per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolata moltiplicando l'aliquota di restituzione applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore.

Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio esportato risultante dall'analisi.

La restituzione va pertanto determinata come segue: $R = r \times \frac{Re}{92}$ dove:

R = restituzione applicabile allo zucchero greggio esportato;

r = restituzione fissata per lo zucchero greggio della qualità tipo (rendimento 92 %);

Re = rendimento dello zucchero greggio esportato, accertato all'analisi.

(3701)

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° novembre 1971 al 31 gennaio 1972 a norma dei Regolamenti (CEE) n. 2337/71, n. 2564/71 e n. 2840/71 ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del Regolamento (CEE) n. 204/69 e di cui all'art. 1 del Regolamento (CEE) n. 804/68, esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci comprese nell'allegato del Regolamento (CEE) n. 804/68, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625).

Numero della Tariffa doganale	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tasso delle restituzioni in u.c./100 kg
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore in peso di materie grasse del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3):	
	a) in caso di esportazione di merci appartenenti alle sottovoci 18.06 D e 21.07 F della tariffa doganale comune escluse quelle presentate in imballaggi metallici ermeticamente chiusi del contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg nonchè le preparazioni in polvere per la fabbricazione di gelati detti « ice-mix » aromatizzate e/o colorate, aventi un tenore in peso, di grassi provenienti dal latte, inferiore al 33 %	—
	b) in caso di esportazione di altre merci	20,00
ex 04.02 A III	Latte concentrato, avente tenore in peso di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore in peso in materia secca pari al 25 % (PG 4)	6,00
ex 04.03	Burro avente tenore in peso di materie grasse dell'82 % (PG 6):	
	a) in caso di esportazione di merci appartenenti alle sottovoci 18.06 D e 21.07 F della tariffa doganale comune eccettuate le preparazioni in polvere per la fabbricazione di gelati detti « ice-mix » aromatizzate e/o colorate, aventi un tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, inferiore al 33 %	—
	b) in caso di esportazione di altre merci	60,00

(3892)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso, per esami, a undici posti di veterinario provinciale in prova

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dello Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Vista la legge 6 dicembre 1965, n. 1367, con la quale sono state apportate modifiche alla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a undici posti di veterinario provinciale in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nella Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanamento e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del Continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), per i connazionali rimpatriati dal Marocco (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965), per i connazionali rimpatriati da Zanzibar (Tanzania) e dal Sudan (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 1966), per i connazionali rimpatriati da Giordania, Iraq, Israele, Libano, Nigeria, Repubblica araba unita, Repubblica araba siriana e dalla Penisola arabica (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto ad anni 55;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951, per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tede-

sche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 nel caso di invalidi con minorazioni ascritte:

a) alla nona e decima categoria della tabella *A*, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

b) alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

c) alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Il limite massimo di età è protratto altresì a 55 anni, per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo e per gli operai di ruolo dello Stato;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

11) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo della Arma dei carabinieri e dei corpi predetti.

C) Buona condotta.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica controllo i vincitori del concorso.

F) Laurea in medicina veterinaria.

G) Abilitazione all'esercizio professionale

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione; ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità del modello allegato e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale Divisione IV, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita, in ogni caso, dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Le domande stesse si considerano, altresì, prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, oltre il proprio nome e cognome:

1) luogo e data di nascita, nonchè, in caso abbiano superato il 32° anno, i titoli che diano diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) il possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

6) il possesso del titolo di studio richiesto, con l'indicazione della data e dell'Università presso la quale è stato conseguito;

7) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria, con l'indicazione della data e dell'università presso cui sono stati, rispettivamente, conseguiti o rilasciati.

I candidati provvisoriamente abilitati all'esercizio professionale che abbiano chiesto ed ottenuto il rilascio del diploma di abilitazione definitiva, previsto dall'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, dovranno far menzione di quest'ultimo titolo;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) la lingua estera prescelta, tra quelle indicate nel programma di esame, per la prova facoltativa;

10) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, nè di essere decaduti dallo impiego.

La domanda, dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare, tempestivamente, al Ministero le eventuali variazioni.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma da apporsi in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere l'istanza stessa, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le domande che non contengano la dichiarazione dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa o incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'Amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera o delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quella prescritta dal bando entro un termine perentorio di cinque giorni da comunicarsi all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

Si riserva, altresì, di sottoporre i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *E*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso comprende una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio nonchè eventuali prove facoltative, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La prova scritta avrà luogo in Roma presso il Ministero della sanità, piazzale dell'Industria, Eur, piano terra, il giorno 7 giugno 1972, con inizio alle ore 8,30.

La prova pratica avrà luogo in Roma presso i laboratori di veterinaria dell'Istituto superiore di sanità, via Tiburtina, 221, il giorno 13 luglio 1972, con inizio alle ore 8,30.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso ed abbiano superato la prova scritta, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove suddette nelle sedi e nei giorni sopra indicati.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi alla prova pratica e all'eventuale colloquio i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica e il colloquio non si intendono superati se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna prova.

La votazione complessiva è stabilita sommando il voto riportato nella prova scritta, il voto riportato nella prova pratica ed il voto ottenuto nel colloquio.

Alla votazione predetta sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato almeno sette decimi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato tutte le prove e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero della sanità Direzione generale degli affari amministrativi e del personale Divisione IV, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire allo indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo, unitamente ad un elenco in duplice copia dei documenti stessi; copia di tale elenco sarà restituita per ricevuta ad avvenuto riscontro della documentazione prodotta:

a) Diploma originale o copia notarile autenticata del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

b) Diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio medesimo, in originale o copia autenticata da notaio.

I concorrenti che abbiano ottenuto, in sostituzione del certificato di abilitazione provvisoria, il diploma di abilitazione definitiva, dovranno esibire, in originale o copia autenticata da notaio, quest'ultimo titolo.

c) Estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana del paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

d) Certificato di cittadinanza italiana.

e) Certificato di godimento dei diritti politici.

f) Certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

g) Certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e che per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro.

h) Documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'Amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo può presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione;
2) titolo di studio;
3) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;
4) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, di rafferma, in carriera continuativa e quelli appartenenti a corpi armati dello Stato, possono presentare i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;
3) estratto dell'atto di nascita;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati alla Amministrazione della sanità o ad altre amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti, hanno altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento, nel termine prescritto dal presente bando, comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

La graduatoria dei candidati che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego; essa verrà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di veterinari provinciali in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali dell'Amministrazione della sanità e conseguiranno la nomina in ruolo, se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato.

In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera, oltre le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1972
Registro n. 4, foglio n. 233

PROGRAMMA D'ESAME

L'esame consterà di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio.

PROVA SCRITTA

a) Etiologia, epizoologia, patogenesi, sintomatologia, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi differenziale e sperimentale, terapia, profilassi e polizia veterinaria delle seguenti malattie trasmissibili degli animali: afta epizootica, peste bovina, pleuro polmonite essudativa contagiosa dei bovini, peste suina, rabbia, affezioni influenzali degli equini, tubercolosi bovina, brucellosi, mastite catarrale contagiosa dei bovini, carbonchio ematico, carbonchio sintomatico, gastroenterotossiemie, salmonellosi, malrossino, morva, morbo coitale maligno, triconomiasi, distomatosi e strongilosi dei ruminanti, malattie del pollame (pseudo peste, malattia respiratoria cronica, bronchite infettiva, corizza contagiosa, laringo tracheite infettiva, colera aviario, pullorosi). Sterilità dei bovini da cause infettive.

b) Ispezioni degli alimenti di origine animale e zootecnica:

1) ispezione delle carni fresche e preparate e dei prodotti della pesca. Macelli pubblici e privati, mercati di bestiame, delle carni, del pesce. Controllo sanitario della produzione del latte;

2) igiene zootecnica;

3) alimentazione del bestiame;

4) produzione zootecnica;

5) scelta dei riproduttori e metodi di riproduzione in zootecnica;

6) fecondazione artificiale degli animali nei riguardi sanitari e zootecnici.

PROVA PRATICA

Si svolge in due tempi e consiste in:

a) Prova di laboratorio, consistente nella diagnosi delle principali malattie trasmissibili degli animali. Ispezione delle carni fresche e preparate e degli altri alimenti di origine animale.

b) Accertamento clinico su animale infetto e sospetto di malattia trasmissibile.

COLLOQUIO

a) Le materie delle prove scritta e pratica.

b) Etiologia, epizoologia, patogenesi, sintomatologia, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi differenziale e sperimentale, terapia, profilassi e polizia veterinaria delle malattie trasmissibili degli animali, previste dal vigente regolamento di polizia veterinaria.

c) Disinfezione e disinfestazione.

d) Ispezione delle carni fresche e preparate e degli alimenti di origine animale.

e) Zootecnica, limitatamente agli argomenti indicati nella prova scritta.

f) Ordinamento sanitario e amministrativo dello Stato, legislazione veterinaria.

g) Lingua estera facoltativa (conversazione, lettura e traduzione a vista), a scelta del candidato, di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Roma, addì 10 novembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Schema di domanda

Al Ministero della sanità Direzione generale degli affari amministrativi e del personale Divisione IV ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . nato a (provincia di .) il . residente in . (provincia di . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a undici posti di veterinario provinciale in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . ovvero: ha diritto all'esenzione dal limite massimo di età perchè . (solo per coloro che abbiano superato il 32° anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo .;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso del diploma di laurea in medicina veterinaria, conseguito presso l'Università di in data .;

6) è in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale (o del certificato di abilitazione provvisoria), conseguito (o rilasciato) in data presso l'Università di (o dall'Università di)

7) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

8) per quanto riguarda gli obblighi militari (limitatamente agli uomini) la sua posizione è la seguente . .;

9) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso la seguente pubblica amministrazione in qualità di . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi: .; ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . in qualità di .;

10) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dallo impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito

medesimo mediante la produzione di documenti falsi la invalidità non sanabile (tale dichiarazione deve essea anche se l'aspirante non ha prestato servizio presso amministrazioni);
er la prova facoltativa di lingua straniera, sceglie la

esidera ricevere ogni comunicazione relativa al conparola al seguente indirizzo

Firma

– Il Ministero della sanità non assume alcuna respon n caso di irreperibilità del destinatario.
uali variazioni di indirizzo debbono essere comuniestivamente.
ma deve essere autenticata a norma dell'art. 20 della nnaio 1968, n. 15.
dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della ione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prezio.

MINISTERO DELLA DIFESA

ria del concorso a diciotto posti di tenente in ser ermanente effettivo del Corpo di commissariato itico, ruolo commissariato.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

il decreto ministeriale 25 gennaio 1971, con il quale è n concorso per titoli e per esami a diciotto posti di i servizio permanente effettivo del Corpo di commisronautico, ruolo commissariato, registrato alla Corte addì 9 marzo 1971, registro n. 10 Difesa, foglio n. 350;
il decreto ministeriale 16 aprile 1971, con il quale è la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra, alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1971, registro sa, foglio n. 370;
il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la e dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

provata la seguente graduatoria dei candidati risultati concorso a diciotto posti di tenente in servizio perffettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo riato, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti

ianchi Fulvio, nato il 10 luglio 1947, glio di mutilato e invalido di servizio	punti	441 —
ongobardi Agostino, nato il 14 aprile 1948	»	441 —
erretta Giovanni	»	432 —
euti Romano	»	429 —
ontanari Ruggero	»	425,50
ipillo Francesco	»	414,50
allo Ernesto	»	411 —
carpa Giovanni	»	399 —
esse Giovanni	»	398 —
elicetti Giancarlo	»	388,50
ichelini Elio	»	386,50
imma Giuseppe, nato il 4 gennaio 1944	»	384 —
arini Gaetano, nato il 28 maggio 1945	»	384 —
e Toma Mariano	»	383,50
evilacqua Gianfranco	»	372,25
ivolo Giovanni	»	367 —
calzo Fulvio Mario	»	364 —
audenzi Carlo	»	359,25
icheli Enrico	»	352 —
argilio Alfredo	»	345,50

sente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per izione.

ia, addì 10 febbraio 1972

Il Ministro: TANASSI

alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1972
n. 8 *Difesa, foglio n.* 130

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta del concorso riservato per titoli ed esami a tre posti di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Trieste.

La prova scritta del concorso riservato per titoli ed esami a tre posti di tecnico coadiutore in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici e vesuviano, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Trieste, indetto con decreto ministeriale 16 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1971, registro n. 75, foglio n. 392, avrà luogo il giorno 27 aprile 1972, con inizio alle ore 9, presso l'osservatorio astronomico di Trieste, via G. B. Tiepolo n. 11.

(5276)

Diario della prova scritta del concorso per titoli ed esami ad un posto di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Trieste.

La prova scritta del concorso per titoli ed esami ad un posto di tecnico coadiutore in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Trieste, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1971, registro n. 75, foglio n. 391, avrà luogo il giorno 26 aprile 1972, con inizio alle ore 9, presso l'osservatorio astronomico di Trieste, via G. B. Tiepolo n. 11.

(5277)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Reggio Calabria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 937 in data 6 marzo 1971 col quale è stato indetto pubblico concorso a posti di ufficiali sanitari vacanti nei comuni di Cittanova, Delianuova, Oppido Mamertina e Palmi;
Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;
Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, dell'ordine dei medici della provincia, della prefettura di Reggio Calabria e dei comuni interessati;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Di Rocco dott. Claudio, ispettore generale del Ministero della sanità;
Bellanti prof. Filippo, ispettore generale medico del Ministero della sanità;
De Blasi prof. Raffaele, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Messina;
Romeo prof. Filippo, direttore dell'istituto di clinica medica dell'Università di Messina;
Cicala dott. Ercole, direttore di sezione del Ministero dell'interno;
Annunziata dott. Tommaso, ufficiale sanitario del comune di Reggio Calabria;
Anile dott. Luigi, direttore di sezione del Ministero della sanità.

I lavori della commissione suddetta avranno sede in Messina e potranno avere inizio non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, addì 7 marzo 1972

Il medico provinciale: LANIA

(5117)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TREVISO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2532 del 24 aprile 1971, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto, vacanti in provincia di Treviso al 30 novembre 1970;

Visti il proprio decreto n. 7539 del 31 dicembre 1971, modificato con decreto n. 1081 del 10 marzo 1972, relativi alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il proprio decreto n. 644 del 14 febbraio 1972 relativo all'ammissione dei candidati che avevano presentato domanda di partecipazione al concorso in parola;

Visti i verbali della commissione giudicatrice ed accertata la regolarità della procedura dalla stessa seguita per la formulazione della graduatoria degli idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso in premessa indicato:

1. Lunardi Paolo	punti 60,221	su 120
2. Bendini Carlo	» 59,989	»
3. Ripoli Renzo	» 58,688	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Treviso, della prefettura di Treviso e dei comuni interessati.

Treviso, addì 16 marzo 1972

Il medico provinciale: LIONETTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1159 del 16 marzo 1972, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso indetto con decreto n. 2532 del 24 aprile 1971, per il conferimento di tre condotte mediche vacanti in provincia di Treviso al 30 novembre 1970;

Visto l'ordine di preferenza con cui i candidati hanno indicato le sedi vacanti per le quali hanno inteso concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati, classificatisi nell'ordine della graduatoria degli idonei in premessa citata, sono dichiarati vincitori della condotta medica indicata a lato di ciascun nominativo:

1) Lunardi Paolo: Fontanelle, condotta unica;
2) Bendini Carlo: Casier, condotta unica;
3) Ripoli Renzo: Silea, condotta unica.

Le amministrazioni comunali interessate dovranno provvedere alla nomina dei vincitori della rispettiva condotta entro il termine di giorni trenta dalla data di ricevimento del presente decreto.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Treviso, della prefettura di Treviso e dei comuni interessati.

Treviso, addì 16 marzo 1972

Il medico provinciale: LIONETTI

(5115)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MACERATA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 161 in data 24 gennaio 1972 con il quale il dott. Taccari Giuseppe veniva nominato vincitore della condotta veterinaria consorziata di Fiastra-Acquacanina-Bolognola;

Vista la nota n. 453 del 24 febbraio 1972 con la quale il sindaco del comune di Fiastra comunica che il sunnominato dottor Taccari ha fatto pervenire formale dichiarazione di rinuncia alla condotta medesima;

Tenuto conto dell'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti;

Considerato che i dottori Picchi Giuseppe, Pierucci Costantino, Zampetti Giorgio, Gualdesi Gaetano e Capocasa Ottavio che seguono in graduatoria il dott. Taccari hanno fatto pervenire preventiva dichiarazione di rinuncia alla condotta suindicata;

Considerato che si rende necessario procedere alla nomina del dott. Dell'Aquila Alfredo che segue in graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 in data 23 ottobre 1963;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Dell'Aquila Alfredo è nominato vincitore della condotta veterinaria consorziata di Fiastra-Acquacanina-Bolognola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Macerata e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Macerata, addì 17 marzo 1972

Il veterinario provinciale: TORREGIANI

(5017)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.